

COMUNE DI SANTA FLAVIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA

DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Approvazione con Delibera di Consiglio Comunale N. 14 del 07.02.19 nel testo emendato

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 –Svolgimento del servizio

Art. 3 –Figure costituenti il servizio

Art. 4- Definizione di ispettore ambientale comunale

Art.5- Nomina a ispettore comunale ambientale

Art. 6 –requisiti per la nomina

Art. 7 –Incarico di ispettore ambientale

Art. 8 – Doveri dell'Ispettore ambientale

Art. 9 – Sospensione e revoca dell'incarico

Art. 10 –Compiti del Comune

Art. 11- Corso di formazione aspirante ispettore ambientale

Art. 12- Ispettore Ambientale Pubblico Ufficiale

Art. 13-Nomina e conferimento con la qualifica di Pubblico Ufficiale

Art. 14- Svolgimento delle funzioni

Art. 15- destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento di violazioni amministrative

Art. 16- Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Santa Flavia istituisce la figura di Ispettore Comunale Ambientale per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti ed al fine di concorrere alla difesa del suolo, alla tutela dell'ambiente ed al decoro del territorio comunale

Art. 2 – Svolgimento del servizio

Il servizio di ispezione Ambientale Comunale viene organizzato dal comune direttamente, quale ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi

Art. 3 -Figure costituenti il servizio

1. Ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di Polizia Municipale alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale, la vigilanza di cui all'art. 1 è affidata altresì, agli Ispettori Ambientali che ne abbiano i requisiti così come descritti dal presente regolamento.
2. Con proprio decreto il Sindaco può abilitare all'accertamento delle violazioni di norma nazionali in materia ambientale, regolamenti ed ordinanze comunali altro personale, per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.
3. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 4 – definizione di Ispettore Ambientale Comunale

1. L'Ispettore Ambientale comunale, si identifica in un soggetto qualificato come Pubblico ufficiale per svolgere le seguenti attività:
 - a) Informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti differenziati;
 - b) Prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
 - c) Vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione al comando di Polizia Municipale, per violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio;
 - d) Attività di controllo del compostaggio domestico.
2. L'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'Ispettore Ambientale Comunale dovrà essere limitata alla verifica delle violazioni previste dalle norme nazionali e dai regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo, con particolare attenzione alle seguenti violazioni:
 - Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti ed ingombranti
 - Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani
 - Deposito incontrollato sul suolo di rifiuti (es. lasciare il sacco dell'immondizia dove sono già presenti altri sacchi abbandonati);
 - Miscelazione dei rifiuti e delle relative frazioni merceologiche, ovvero conferendo negli specifici contenitori, rifiuti diversi da quelli previsti (es. buttare la carta nel contenitore adibito alla raccolta della plastica);

- Mancata rimozione delle deiezioni animali (es. non raccogliere i bisogni del proprio cane) o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani (es. non avere con sé un sacchetto);
- Abbandono e deposito sul suolo di piccoli rifiuti (es. mozziconi di sigarette);
- Abbandono sul suolo di rifiuti e sostanze pericolose (es., abbandonare per strada le batterie dell'auto);

Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio comunale.

Art. 5 – Nomina ad Ispettore Ambientale Comunale

Il Sindaco, quale rappresentante dell'ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli Ispettori Ambientali comunali, con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei, per l'accertamento delle violazioni di norme nazionali, dei regolamenti ed ordinanze comunali, in materia ambientale.

Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività, i soggetti interessati, qualora non siano già in possesso di apposito titolo, dovranno superare una prova selettiva (scritta o a quiz) innanzi ad una apposita commissione di nomina sindacale composta da tre funzionari dell' Ente di categoria "D" ed essere inseriti in una apposita graduatoria di merito. La prova selettiva è subordinata alla partecipazione ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 20 ore.

Per poter essere ammesso alla prova selettiva ed utilmente collocato in graduatoria il candidato dovrà partecipare ad almeno all'ottanta per cento del totale delle ore del corso.

Nella graduatoria finale, a parità di punteggio, sarà preferito il più giovane d'età.

Art. 6 – Requisiti per la nomina

Coloro che vogliono ottenere la nomina di ispettore ambientale Comunale devono possedere i seguenti requisiti:

- Essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
- Aver raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 60;
- Essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Non aver subito condanna definitiva a pena per delitto contro la pubblica amministrazione e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- Non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica venatoria-ittica; Essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle attività richieste;
- Conoscere il territorio del Comune di Santa Flavia.

Art. 7 -Incarico di Ispettore Ambientale Comunale

L'incarico di Ispettore Ambientale Comunale è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte dall'art. 5 del presente Regolamento.

Il Sindaco emetterà il Decreto di nomina di Ispettore Ambientale, per il numero che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio..

Nel decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza. Tale decreto può essere sospeso e revocato.

All'Ispettore ambientale comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

L'Ispettore Ambientale comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente, potrà indossare apposita divisa e/o pettorina e/o segno di riconoscimento espressamente autorizzato dal comune di Santa Flavia ed essere munito di macchina fotografica da parte del Comune

L'espletamento del servizio è a carattere volontario con solo rimborso spese adeguatamente rendicontato secondo la normativa vigente in materia di associazione di volontariato senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi della Legge 11.11.1991 n. 266 e ss.mm.ii.

Art. 8 – Compiti e condotta dell'Ispettore Ambientale

L'Ispettore Ambientale nell'espletamento delle funzioni deve:

- Assicurare il servizio così come stabilito e disciplinato dal comune tramite il Comandante della Polizia Municipale;

-Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale disciplinare di servizio;

-Operare con prudenza e perizia;

-Durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata;

-Qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;

-Compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni da far pervenire entro le 24 ore dalla compilazione al Comando di polizia Municipale del Comune di Santa Flavia, così come gli eventuali verbali di accertamento, da redigere nel rispetto delle norme vigenti;

-Usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;

-Osservare il segreto di ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;

Gli Ispettori, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, hanno funzione di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge n. 689/81.

È fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale Comunale espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità agli ordini di servizio predisposti dal Comune.

Art. 9- Sospensione e revoca dell'incarico

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale-carabinieri-Polizia di stato-Guardia di Finanze-Corpo Forestale-Polizia Provinciale etc) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Comunale; di tali segnalazioni si terrà conto ed è prevista l'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dall'incarico.

In caso di reiterate violazioni di doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il sindaco revocherà la nomina.

La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con provvedimento monocratico.

Art. 10 – Compiti del Comune

Il Comune quale Ente organizzatore del servizio provvede con propri mezzi finanziari al corretto funzionamento del servizio.

Le modalità di intervento e gestione delle procedure di Vigilanza Volontaria Ambientale sono disciplinate dal Responsabile dell'Area di Vigilanza e devono essere svolte in sintonia con l'attività del Corpo della Polizia Municipale e sotto le disposizioni impartite dal Comandante della P.M. o suo delegato.

Il Comune stipulerà idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi all'attività di volontariato.

Art. 11 – Corso formativo Ispettore Ambientale

Il Comune organizza o promuove l'organizzazione di corsi di formazione per gli aspiranti Ispettori Ambientali Comunali.

Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal comune, che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.

Il corso di formazione, della durata di 20 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro ente, individuato dal sindaco.

Il Responsabile della P.M. curerà l'organizzazione e la docenza del corso di formazione e presidenza della commissione di valutazione finale

Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:

- La figura ed i compiti dell'Ispettore ambientale
- Esame della normativa in materia ambientale, regionale, statale, in particolare del vigente Testo unico Ambientale.
- Esami di regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale
- Gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale
- Il procedimento sanzionatorio amministrativo.

Art. 12-Ispettore Ambientale Pubblico Ufficiale

E' istituita la figura di Ispettore Ambientale con la qualifica di Pubblico ufficiale ex art.357 c.p. con riferimento ai poteri ex 13 L.689/1991 nell'esercizio dei poteri di accertamento e contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione dei processi verbali di accertamento per le violazioni relative ai regolamenti comunali e ordinanze sindacali in materia di abbandono, conferimento improprio o scorretto dei rifiuti, lordura del suolo pubblico/verde pubblico con rifiuti e deiezioni canine nel territorio di Santa Flavia: a tal fine gli Ispettori sono nominati incaricati al trattamento dei dati personali di cui vengono a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni.

Art.13 - Nomina e conferimento con la qualifica di Pubblico Ufficiale

La nomina è di competenza sindacale previo superamento del corso di formazione di cui agli articoli precedenti con particolare riferimento al procedimento sanzionatorio amministrativo, ai regolamenti e ordinanze in vigore sul territorio ed alla qualifica di Pubblico ufficiale.

Si specifica che l'attività di Ispettore Volontario Comunale non costituisce e non dà diritto ad alcun tipo di rapporto di lavoro con l'ente

Art.14- Svolgimento delle funzioni

L'accertamento e la contestazione immediata nonché la redazione e la sottoscrizione dei processi verbali di accertamento delle violazioni avverrà in base alle procedure ex L.689/81 e ss.mm.ii.; si individua come autorità competente ai sensi dell'art. 17 della stessa legge il settore della Polizia Municipale del Comune di Santa Flavia. L'Ispettore p.u. sarà dotato di apposito tesserino di riconoscimento da utilizzarsi nell'espletamento delle proprie funzioni. La pianificazione e l'organizzazione verrà garantita dal Comandante della Polizia Municipale.

Art. 15 - destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento di violazioni amministrative

Le somme derivanti dagli accertamenti amministrativi degli Ispettori Ambientali Comunali saranno destinate e vincolate per il potenziamento dell'attività del servizio RSU e del servizio di vigilanza ambientale attraverso l'acquisto di dotazioni, anche tecniche e strumentali, campagne di informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza e per la formazione e l'aggiornamento del personale e comunque per iniziative inerenti la tutela ambientale.

Art.16 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio on line del comune.

In modo permanente, fino a revoca, sarà pubblicato sul sito on line del Comune di Santa Flavia alla voce Regolamenti.